



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

OGGETTO: "Vendita rottami ferrosi e non ferrosi 2020-2022"

PREMESSO CHE

- Nel corso del triennio 2020-2022 sarà necessario provvedere all'alienazione di circa 370 t di rottami ferrosi e di circa 15 t di rottami non ferrosi generati dall'attività di manutenzione della rete autostradale in concessione;
- l'alienazione si rende necessaria in quanto il rottame prodotto dall'attività di manutenzione deve essere gestito come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la modalità di alienazione è la vendita e non un servizio di smaltimento, poiché il valore del rottame è significativamente maggiore degli oneri di trasporto e di gestione;
- la procedura di vendita deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- la durata del contratto è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- l'importo della vendita è stimato pari ad € 75.000,00 (Euro settantacinquemila,zero) al netto dell'I.V.A.;
- l'importo è stato determinato sulla base dei quantitativi presunti di rottame da alienarsi e del relativo valore economico stimato;
- ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi che sarà allegato al contratto e che quantifica i costi della sicurezza in € 60,00 (euro sessanta/zero) Euro;
- l'alienazione dei rottami ferrosi rientra nell'ambito di competenza della Direzione Tecnica;
- non si rende necessario emettere un Impegno di Spesa, trattandosi di alienazione;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui aggiudicare la vendita in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- con atto di nomina dd. 18/11/19 (prot. Atti 3936 dd. 18/11/19), il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Nicola Pasianotto;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto con nota dd. 27/11/19 (prot. Atti 4063 dd. 27/11/19):
 - di confermare gli elementi essenziali del contratto individuati negli elaborati (Elementi Contrattuali, Preventivo, DUVRI) predisposti dal dott. Andrea Basso;
 - di confermare le penali previste;

- di corrispondere a misura i costi della sicurezza, pari a € 60,00 (Euro sessanta/00), mediante detrazione dall'importo della vendita in fase di fatturazione;
- di adottare quale criterio per l'individuazione del miglior preventivo, il criterio del maggior prezzo di acquisto, determinato dalla comparazione dei preventivi pervenuti mediante la Valutazione Comparativa Preventivi, esperita a seguito di un'indagine di mercato, che prevede la pubblicazione di un avviso di vendita, così motivando la scelta:
 - a) le modalità di prelievo e di trasporto e i processi a cui sono sottoposti i rottami sono di tipo standardizzato;
 - b) non vi sono elementi tecnici che possano comportare un vantaggio significativo in termini ambientali o di altra forma per la Società;
 - c) la procedura di vendita ha carattere ripetitivo, poiché l'attività ha carattere continuativo per il mantenimento dell'efficienza funzionale dell'autostrada;
- di pubblicare l'avviso di vendita per una durata di 20 giorni sul sito internet della Stazione Appaltante (www.autovie.it) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it);
- di avviare per le motivazioni in premessa una procedura di vendita, previo esperimento di una Valutazione Comparativa Preventivi, per la vendita di cui all'oggetto;
- di determinare il migliore prezzo d'acquisto, mediante ponderazione dei rialzi in percentuale offerti per le tre distinte categorie merceologiche, come meglio definito in allegato "Preventivo";
- di determinare il migliore prezzo di vendita, mediante comparazione dei rialzi in percentuale offerti dagli Operatori Economici, sul prezzo unitario di riferimento, come risultante in allegato "Preventivo", identificato come media dei valori massimo e minimo delle voci riportate nei listini FT Mercati "Rifiuti/rottami ferrosi" e non ferrosi pubblicati da Assofermet;
- di individuare, in caso di parità di punteggio del preventivo, il miglior preventivo sulla base dei criteri indicati in allegato "Preventivo";
- di prevedere a carico dell'Operatore Economico acquirente la costituzione, prodromica alla stipula del contratto, di una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse, valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni ecc.), per un massimale di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);
- di prevedere che i requisiti speciali che l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto di vendita deve possedere, siano:
 - a) essere iscritto in white list;
 - b) essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali;

- in categoria 4 in caso di trasporto in proprio di tutto il rottame da alienarsi;
 - in categoria 4 e 8 in caso di trasporto in proprio di parte del materiale da alienarsi;
 - in categoria 8 in caso di trasporto mediante soggetti terzi di tutto il materiale da alienarsi;
- c) disporre per lo svolgimento del servizio di:
- n. 1 autocarro munito di ragno per le operazioni di carico e per il trasporto dei cassoni scarrabili con volume di carico non inferiore a 30 m³ e con portata utile complessiva non inferiore a 12 t, autorizzato al trasporto dei rifiuti, di cui i CER 17 04 05 “ferro e acciaio”, 17 04 02 “alluminio”, 17 04 11 “cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10”;
 - contenitori per rifiuti conformi nel numero e per tipologia a quelli indicati in allegato “Elementi contrattuali”;
- d) aver realizzato un fatturato medio annuo nell’attività di intermediazione/commercio/trasporto rottami ferrosi negli esercizi 2014-2015-2016-2017-2018 pari ad almeno: € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/zero);
- così motivando l’adozione di tali requisiti:
- a) requisito previsto da d.p.c.m. 24/11/16, d.p.c.m. 18/04/13 e L. 190/2012;
 - b) requisito previsto dalla Normativa vigente ai fini della regolare esecuzione delle prestazioni connesse all’alienazione;
 - c) requisito atto a garantire la regolarità dell’esecuzione del contratto;
 - d) requisito atto a garantire la solidità dell’operatore economico.

VISTO

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in particolar modo gli artt. 4 e 6;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26;
- il mandato speciale con rappresentanza del 15 giugno 2016, rilasciato al dott. ing. Enrico Razzini, Direttore della Direzione Tecnica con atto rep. 106476 racc. 18350, registrato a Trieste il 24 giugno 2016 n. 5154 serie 1T;
- il mandato speciale con rappresentanza del 28 giugno 2016, rilasciato al dott. ing. Enrico Razzini, Direttore della Direzione tecnica, con atto rep. 186494 racc. 18363, registrato a Trieste il 5 luglio 2016 serie 1T;
- il piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020 aggiornato e adottato dalla Società in data 23/01/18;
- la nomina a Responsabile Unico del Procedimento dd. 18/11/19 (prot. Atti 3936 dd. 18/11/19) per la procedura in oggetto;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento sulle procedure di affidamento approvato dal C.d.A. della Società in data 24 settembre 2015, compete alla Stazione

Appaltante la determinazione di contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA

DETERMINA

- di confermare gli elementi essenziali del contratto individuati negli elaborati (Norme Tecniche, Preventivo, DUVRI) predisposti dal dott. Andrea Basso;
- di confermare le penali previste;
- di corrispondere a misura i costi della sicurezza, pari a € 60,00 (Euro sessanta/00), mediante detrazione dall'importo della vendita in fase di fatturazione;
- di adottare quale criterio per l'individuazione del miglior preventivo, il criterio del maggior prezzo di acquisto, determinato dalla comparazione dei preventivi pervenuti a seguito di Valutazione Comparativa Preventivi, così motivando la scelta:
 - d) le modalità di prelievo e di trasporto e i processi a cui sono sottoposti i rottami sono di tipo standardizzato;
 - e) non vi sono elementi tecnici che possano comportare un vantaggio significativo in termini ambientali o di altra forma per la Società;
 - f) la procedura di vendita ha carattere ripetitivo, poiché l'attività ha carattere continuativo per il mantenimento dell'efficienza funzionale dell'autostrada;
- di pubblicare l'avviso di vendita per una durata di 20 giorni sul sito internet della Stazione Appaltante (www.autovie.it) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it);
- di determinare il migliore prezzo d'acquisto, mediante ponderazione dei rialzi in percentuale offerti per le tre distinte categorie merceologiche, come meglio definito in allegato "Preventivo";
- di determinare il migliore prezzo di vendita, mediante comparazione dei rialzi in percentuale offerti dagli Operatori Economici, sul prezzo unitario di riferimento, come risultante in allegato "Preventivo", identificato come media dei valori massimo e minimo delle voci riportate nei listini FT Mercati "Rifiuti/rottami ferrosi" e non ferrosi pubblicati da Assofermet;
- di individuare, in caso di parità di punteggio del preventivo, il miglior preventivo sulla base dei criteri indicati in allegato "Preventivo";
- di prevedere a carico dell'Operatore Economico acquirente la costituzione, prodromica alla stipula del contratto, di una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse, valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penali, danni ecc.), per un massimale di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);

- di prevedere che i requisiti speciali che l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto di vendita deve possedere, siano:
 - e) essere iscritto in white list;
 - f) essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali:
 - in categoria 4 in caso di trasporto in proprio di tutto il rottame da alienarsi;
 - in categoria 4 e 8 in caso di trasporto in proprio di parte del materiale da alienarsi;
 - in categoria 8 in caso di trasporto mediante soggetti terzi di tutto il materiale da alienarsi;
 - g) disporre per lo svolgimento del servizio di:
 - n. 1 autocarro munito di ragno per le operazioni di carico e per il trasporto dei cassoni scarrabili con volume di carico non inferiore a 30 m³ e con portata utile complessiva non inferiore a 12 t, autorizzato al trasporto dei rifiuti, di cui i CER 17 04 05 "ferro e acciaio", 17 04 02 "alluminio", 17 04 11 "cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10";
 - contenitori per rifiuti conformi nel numero e per tipologia a quelli indicati nelle Norme Tecniche;
 - h) aver realizzato un fatturato medio annuo nell'attività di intermediazione/commercio/trasporto rottami ferrosi negli esercizi 2014-2015-2016-2017-2018 pari ad almeno: € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/zero);
- così motivando l'adozione di tali requisiti:
- e) requisito previsto da d.p.c.m. 24/11/16, d.p.c.m. 18/04/13 e L. 190/2012;
 - f) requisito previsto dalla Normativa vigente ai fini della regolare esecuzione delle prestazioni connesse all'alienazione;
 - g) requisito atto a garantire la regolarità dell'esecuzione del contratto;
 - h) requisito atto a garantire la solidità dell'operatore economico.

Palmanova, 09/12/2019

DIREZIONE TECNICA

IL DIRETTORE

Dott. ing. Enrico Razzini

